

## IL VALORE DEI DATI PERSONALI TRA ESIGENZE DI PROTEZIONE E DINAMICHE DI CIRCOLAZIONE\*.

Sara Romano\*\*

È ormai inarrestabile il processo di datizzazione che costantemente investe il mondo digitale ed analogico. La capillare raccolta di informazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie plasmano i confini delle più varie attività economiche, ricerche scientifiche e procedimenti governativi<sup>1</sup>. Ogni ambito del sapere e dell'agire umano, dunque, appare rivoluzionato in ragione di penetranti operazioni di interconnessione e di analisi dei dati<sup>2</sup>.

In tal senso, quindi, le regole di circolazione e gli strumenti di utilizzo delle informazioni costituiscono risorse di interesse globale<sup>3</sup>, che si impongono quali criteri di valutazione e di affermazione di ciascuna organizzazione o Stato nel panorama giuridico internazionale.

Si tenta, invero, secondo le peculiarità del singolo ordinamento, di istituire cornici normative solide che sappiano coniugare esigenze almeno apparentemente differenti tra loro: quelle di

---

\* Intervento programmato del 29.04.2024, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, in occasione del seminario "Dalla circolazione alla condivisione: l'altruismo dei dati".

\*\* Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche, *curriculum* internazionale-europeo-comparato (XXXVII Ciclo), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> «Nel corso degli ultimi anni le tecnologie digitali hanno trasformato l'economia e la società, influenzando ogni settore di attività e la vita quotidiana di tutti i cittadini europei. I dati sono un elemento centrale di tale trasformazione, che non fa che cominciare. L'innovazione guidata dai dati genererà benefici enormi per i cittadini, ad esempio tramite il miglioramento della medicina personalizzata, le nuove soluzioni di mobilità e il suo contributo al Green Deal europeo. In una società in cui è in costante aumento la quantità di dati generati dai singoli cittadini, la metodologia di raccolta e utilizzo di tali dati deve porre al primo posto gli interessi delle persone, conformemente ai valori, ai diritti fondamentali e alle norme europee. I cittadini daranno fiducia alle innovazioni basate sui dati e le faranno proprie solo se saranno convinti che la condivisione dei dati personali nell'UE sarà soggetta in ogni caso alla piena conformità alle rigide norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. Nel contempo, il volume crescente di dati industriali non personali e di dati pubblici in Europa, unito ai cambiamenti tecnologici riguardanti le modalità di conservazione ed elaborazione dei dati, costituirà una potenziale fonte di crescita e innovazione che è opportuno sfruttare». Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *Una strategia europea per i dati*, Bruxelles, COM(2020) 66 final, 19 febbraio 2020.

<sup>2</sup> Al riguardo, in particolare, con riferimento al tema di "big data" e della rispettiva incidenza rispetto alle questioni giuridiche: V. M. Schonberger, K. Kukier, *Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, Milano 2015; U. Mattei, A. Quarta, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro 2018; S. Palanza, *Internet of things, big data e privacy: la triade del futuro*, in *Documenti LAI* 12 (2016); G. Resta, *La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/ UE*, in *Dir. inf.* 4-5 (2015) 23ss.; V. Zeno Zencovich, *Intorno al caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione*, in *Dir. inf.* 4-5 (2015) 7ss.

<sup>3</sup> Nota è l'assimilazione, secondo la celeberrima espressione di Clive Humby, dei dati ad un nuovo petrolio. Si veda E. Cremona, F. Laviola, V. Pagnanelli (curr.), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino 2022.

necessaria tutela della persona, e della relativa “privacy”, e inevitabili interessi di mercato e bisogni economici.

Con riferimento all’ambito europeo, simili obiettivi risultano essere affidati all’European Data Strategy<sup>4</sup> e agli atti in tal senso adottati, quali nello specifico il Digital Governance Act<sup>5</sup> ed il successivo Data Act<sup>6</sup>.

Le richiamate norme mirano alla creazione di un contesto giuridico, chiaro e definito, che possa consentire una libera circolazione dei dati all’interno dell’UE, non senza gestire e promuovere il valore, tanto patrimoniale quanto sociale, prodotto dalle informazioni. L’intento è, infatti, quello di realizzare uno spazio unico europeo, entro il quale possa essere favorito l’utilizzo dei dati disponibili, per fini economici e sociali, ed al contempo assicurato il controllo sugli stessi<sup>7</sup>, ovvero garantito il rispetto della vita privata e la tutela della dimensione umana<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *Una strategia europea per i dati*, Bruxelles, COM(2020) 66 final, 19 febbraio 2020.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati). Il Regolamento disciplina l’accesso ai dati del settore pubblico e introduce meccanismi di incentivazione alla condivisione di informazioni detenute da soggetti privati, costituisce uno dei pilastri portanti del sistema europeo di governo dei dati. Il DGA intende, nello specifico, regolare i diritti e gli obblighi relativi ai dati generati dall’uso dei prodotti connessi e dei servizi correlati, all’uopo consacrando il valore solidaristico dell’informazione. Si tenta, invero, di assicurare la disponibilità e la condivisione dei dati, al fine di facilitare l’accesso diffuso agli stessi per stimolare la crescita sociale e creare risorse, non senza considerare che, sebbene passibili di configurare almeno in astratto un bene di rilevanza economica secondo gli istituti del diritto privato, i dati, come detto, configurano l’oggetto di un diritto fondamentale, che trova tutela in ogni livello dell’ordinamento giuridico interno e sovranazionale.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati)

<sup>7</sup> Sull’effettività del diritto di controllo sui dati personali P. Stanzone (cur.), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino 2022; F. Faini, *Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale*, Milano 2019.

<sup>8</sup> In argomento, D. Poletti, *Il controllo dell’interessato e la strategia europea dei dati*, in *Osservatorio sulle fonti* 2 (2023) 368s. A riprova della costante attenzione riservata al tema, in particolare alla tutela della dimensione umana e personalistica del dato, l’Unione europea ha inteso adottare la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali (2023/C 23/01): «La visione dell’UE per la trasformazione digitale mette al centro le persone, conferisce loro maggiore autonomia e responsabilità e promuove le imprese innovative. La decisione sul programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» fissa gli obiettivi digitali concreti basati su quattro punti cardinali (competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici). Il modello dell’UE per la trasformazione digitale delle nostre società e della nostra economia comprende in particolare la sovranità digitale in modo aperto, il rispetto dei diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia, l’inclusione, l’accessibilità, l’uguaglianza, la sostenibilità, la resilienza, la sicurezza, il miglioramento della qualità della vita, la disponibilità di servizi e il rispetto dei diritti e delle aspirazioni di ognuno. Dovrebbe contribuire alla costruzione di un’economia e una società dinamiche, eque ed efficienti in termini di risorse nell’UE».

Simili obiettivi trovano sostanza nella maturata consapevolezza che le informazioni costituiscono tanto «la linfa vitale dello sviluppo economico», risultando imprescindibili «per far fronte alle sfide sociali, climatiche e ambientali», quanto necessari referenti di principi e diritti fondamentali<sup>9</sup>.

Nel rinnovato contesto tecnologico e giuridico, dunque, si tratta di promuovere il valore dei dati nella plurima dimensione di cui necessariamente essi si compongono: da un lato quali estensione personalistica, connessa alla tutela di diritti dell'uomo, che esigono il rispetto di stringenti regole di trattamento e circolazione, al fine di evitare un'ingiustificata compressione delle libertà del singolo; dall'altro quali manifestazione di evidenti interessi economici e sociali, che necessitano, talvolta, di un allargamento delle maglie delle norme anzidette<sup>10</sup>.

Orbene, se, a seguito di un lungo *iter* legislativo, in un primo momento si è giunti al formale riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 8)<sup>11</sup>, per poi procedere ad una implementazione di più penetranti forme di tutela della “privacy”, mediante una regolamentazione comunitaria volta ad armonizzare le singole legislazioni nazionali, si assiste oggi ad un percorso chiaramente volto ad incoraggiare un mercato comune per la condivisione dei dati (non solo personali) e delle informazioni ad essi collegate, riconoscendone il valore giuridico, a volte solidaristico ma specialmente economico<sup>12</sup>. Mentre, infatti, in una prima stagione, con la direttiva

---

<sup>9</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *Una strategia europea per i dati*, Bruxelles, COM(2020) 66 final, 19 febbraio 2020.

<sup>10</sup> A. Moretti, *Il valore dei dati nell'European Data Strategy: sviluppo della persona, dinamiche di mercato e benessere sociale*, in E. Cremona, F. Laviola, V. Pagnanelli (curr.), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino 2022. V. Zeno Zencovich, *Do “data markets” exist?*, in *Media Laws 2* (2019) 22s.; Bravo F., *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contratto e impresa Europa 1* (2021) 199ss.; N. Zorzi Galgano (cur.), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano 2019.

<sup>11</sup> Articolo 8, “Protezione dei dati di carattere personale”: «1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

<sup>12</sup> In questo senso C. Iurilli, *La tutela del dato personale alla prova del Data Governance Act. Data sharing, reclamo e tutela giurisdizionale effettiva*, in *Judicium* (2024).

95/46/CE<sup>13</sup> ed il successivo Reg. (UE) 2016/679<sup>14</sup>, si è inteso guardare al dato personale come inscindibilmente connesso a diritti e bisogni individuali, nell'attuale quadro normativo, sulla spinta della trasformazione digitale, si va consolidando un valore patrimoniale dell'informazione, funzionale al perseguimento tanto di esigenze di mercato quanto di benessere sociale.

In tale contesto, dunque, si affaccia una visione dinamica del dato personale, inteso come elemento di scambio e di circolazione, riconducibile al fenomeno di "data monetization", che sembra sostituirsi all'ormai passata dimensione statica dell'informazione, valutata quale prodotto<sup>15</sup>. Ciò con inevitabili e rilevanti conseguenze in termini di tutela e rimedi. È sempre più avvertita, infatti, la necessità di implementare garanzie adeguate per l'esercizio dei diritti fondamentali connessi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali.

Ecco, quindi, che l'Unione Europea ha inteso cogliere le plurime dimensioni connesse alla circolazione delle informazioni, tracciando una ben definita politica di promozione e gestione del valore che può essere prodotto dalle stesse, tanto con riferimento alle attività economiche e a quelle solidaristiche legate al benessere sociale che con riguardo ai profili personalistici.

Occorre allora domandarsi se il riconoscimento di simili attributi, comporti necessariamente la sottoposizione dei dati ad un processo di mercificazione.

In verità, trattandosi di informazioni comunque connesse alla persona e ai relativi diritti, di certo esse non possono essere ricondotte ad una qualificazione di mera merce<sup>16</sup>. Al

---

<sup>13</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>15</sup> In tal senso, Iurilli, *La tutela* cit.

<sup>16</sup> Lo evidenzia G. Sciancalepore, *I dati come oggetto di contratto tra la direttiva sui contenuti digitali e il GDPR*, in P. Stanzione (cur.) *I poteri privati delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino 2022, 115-127: «trattandosi di attributi della persona, è indubbio che non possano essere valutati come una mera merce, ciò non significa escluderli da qualunque rapporto di scambio, ignorando il loro intrinseco valore economico e la prassi, ormai diffusa, della loro circolazione. Compito del giurista è valorizzare tale caratterizzazione, individuando quelle regole che consentono di preservare i loro attributi tipici, derivanti dall'inerenza all'identità della persona». G. Resta, *I dati personali oggetto del contratto. Riflessioni sul coordinamento tra la Direttiva (UE) 2019/770 e il Regolamento (UE) 2016/679*, in *Annuario del contratto* 2018, Torino 2019; R. Senigaglia, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.* 2 (2020) 760ss.; A. De Franceschi, *Il «pagamento» mediante dati personali*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (curr.), *Protezione e libera circolazione dei dati personali nel diritto europeo. Il*

contempo, tuttavia, ciò non esclude, almeno in astratto e a giuste condizioni giuridiche, che i dati siano sottoposti ad un procedimento ampio di circolazione, anche connesso al valore negoziale del dato. L'indisponibilità del diritto fondamentale non significa, infatti, che esso non sia suscettibile di scambio giuridico. Al contrario, bisognerà valutare rispetto al caso concreto quale sia la corretta disciplina circolatoria di un determinato bene, anche in considerazione di altri esempi di atti in senso lato abdicativi di posizioni riconducibili alla categoria dei diritti fondamentali<sup>17</sup>.

Si tenga, infatti, presente che il piano della tutela di tali posizioni giuridiche e quello del perseguimento dell'efficienza economica del mercato da sempre si intersecano reciprocamente, specie se con riferimento al contesto eurounitario e a quello della circolazione dei dati personali. Si pensi in tal senso alla doppia anima del GDPR<sup>18</sup>.

Non può, quindi, precludersi ogni atto di autonomia privata, che, senza determinare l'irreversibile perdita del diritto considerato, dia vita ad un rapporto giuridico conforme con le scelte di valore poste a fondamento dell'ordinamento. La tutela dell'identità personale nel contesto digitale passa, dunque, non già dal mero divieto di ogni fenomeno circolatorio, operazione ormai inarrestabile nella pratica, quanto dal rigoroso rispetto delle norme che presidiano il settore e da un precipuo controllo delle Autorità preposte<sup>19</sup>.

---

*Regolamento generale 2016/679 (e le Direttiva 2016/680 e 2016/681 sul trattamento dei dati in ambito penalistico)*, Torino 2019; V. Ricciuto, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.* (2020) 642ss. Sull'inidoneità di considerare i dati personali come una merce: European Data Protection Supervisor, Opinion 8/2016, *Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data*, 23.09.2016, 7 e in European Data Protection Supervisor, Opinion 4/2017, *Opinion on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content*.

<sup>17</sup> G. Resta, *The New Frontiers of Personality Rights and the Problem of Commodification: European and Comparative Perspectives*, in *Tulane European and Civil Law Forum* 26 (2011) 48 ss.; Moretti, *Il valore cit.* 100.

<sup>18</sup> N. Zorzi Galgano, *Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy*, in Zorzi Galgano (cur.), *Persona cit.*. G. D'acquisto, F. Pizzetti, *Regolamentazione dell'economia dei dati e protezione dei dati personali*, in *An. giur. econ.* (2019) 90, per i quali il GDPR non è solo una «regolazione a tutela di un diritto fondamentale», ma costituisce «il baricentro intorno al quale costruire un'economia dei dati dell'Unione».

<sup>19</sup> G. Resta, *Contratto e diritti fondamentali*, in *Enc. dir.* 1 (2021) 298, per il quale: «Decisiva è invece la constatazione per cui, anche a tenere saldo sul piano teorico l'assioma dell' indisponibilità, da ciò non può farsi discendere automaticamente la conseguenza dell'inoperatività del contratto quale specifico strumento di esercizio - non l'unico, ovviamente, ma uno dei vari strumenti che compongono il quadro dell'autonomia privata - dei diritti in oggetto. La distinzione di fondo tra la titolarità e l'esercizio di un determinato diritto soggettivo, ivi compresi i diritti che meritano la qualifica di fondamentali, gioca infatti un ruolo cruciale per spiegare il significato attuale del predicato dell'indisponibilità. Mentre l'assunto in discorso è direttamente riferibile al primo profilo ricordato, precludendo qualsiasi negozio dispositivo che abbia ad effetto un mutamento nella titolarità della situazione soggettiva, esso non è d'ostacolo al riconoscimento di altri atti d'autonomia, che senza provocare la perdita o il trasferimento del diritto, diano vita ad un rapporto giuridico, il quale non appaia, ad un apprezzamento nel merito, in contrasto con basilari scelte di valore dell'ordinamento».

È quindi certamente individuabile, laddove siano opportunamente definite norme chiare e puntuali, un processo di circolazione dei dati personali, che, con riguardo alle attività di “data sharing”, trova consacrazione nella nuova qualificazione del valore dell’informazione quale “bene” pubblico e solidale, come individuato nel Digital Governance Act e nel Data Act. Invero, emerge in tal senso il binomio tra solidarismo e valore economico del dato, tra i concetti di esigenza pubblica, benessere sociale, compenso e prezzo di scambio, da cui far discendere adeguate regole di tutela anche in virtù della chiara evoluzione del contesto normativo ivi richiamato, caratterizzato da norme che avanzano oltre quanto già previsto dal GDPR in tema di “privacy”<sup>20</sup>.

L’attuale quadro giuridico rende, quindi, chiaro che la condivisione e l’elaborazione dei dati rappresentano un elemento essenziale delle moderne dinamiche di mercato affinché risulti possibile offrire beni e servizi competitivi nell’ambito dell’economia digitale e dello sviluppo del benessere sociale.

Occorre allora tracciare una direttrice che sappia conciliare ed equilibrare la tutela della persona, gli interessi del mercato e le esigenze della società nel suo complesso<sup>21</sup>.

Ciò non senza considerare il valore dei diritti fondamentali e tenendo ben ferma l’idea che «l’essere umano sia e debba rimanere l’elemento centrale»<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> In questo senso, Iurilli, *La tutela* cit.

<sup>21</sup> Cfr. Moretti, *Il valore* cit. 108.

<sup>22</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *Una strategia europea per i dati*, Bruxelles, COM(2020) 66 final, 19 febbraio 2020.